



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori FILIPPIN, SANTINI, ZANONI, MANASSERO, FAVERO
e VATTUONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 APRILE 2013

Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155,
relative ai tribunali di Alba, Bassano del Grappa, Chiavari,
Lucera, Pinerolo, Rossano Calabro e Urbino

ONOREVOLI SENATORI. – In attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148, il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, ha disposto la soppressione su tutto il territorio nazionale di decine di tribunali e delle corrispondenti Procure della Repubblica.

Secondo la norma di delega richiamata, la riorganizzazione dell'assetto territoriale degli uffici giudiziari avrebbe dovuto svolgersi secondo criteri oggettivi e omogenei che tenessero in adeguata considerazione parametri generali quali: l'estensione del territorio, il numero degli abitanti, i carichi di lavoro, l'indice delle sopravvenienze e la specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale e al tasso d'impatto della criminalità organizzata. La disposizione di delega indicava altresì il criterio della razionalizzazione del servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane.

A fronte di ciò, i contenuti del decreto legislativo n. 155 sono risultati incoerenti non solo con i principi e criteri direttivi della norma di delega, ma anche con le indicazioni e i rilievi emersi dall'approfondita indagine conoscitiva in materia svolta nella scorsa legislatura dalla Commissione giustizia della Camera e culminata, nell'agosto 2012, con l'approvazione a larghissima maggioranza di una relazione conclusiva.

In particolare, sono risultati impropriamente soppressi alcuni tribunali che avrebbero dovuto essere mantenuti in quanto situati in aree caratterizzate da fenomeni di criminalità organizzata o necessari per decongestionare le aree metropolitane, nonché alcune sedi giudiziarie dotate di strutture di recente costruzione, che hanno comportato

notevoli investimenti di risorse pubbliche destinati a vanificarsi.

Appare pertanto urgente un intervento correttivo del legislatore, orientato a riequilibrare il processo di riorganizzazione degli uffici giudiziari riconducendolo nell'alveo dei criteri di razionalità, efficienza e – non da ultimo – sostenibilità sociale che la legge di delega disponeva per esso.

Nel merito, con riguardo alla mancata considerazione della situazione infrastrutturale contingente, il caso più vistoso è quello della soppressione dei tribunali di Chiavari e di Bassano del Grappa, recentemente oggetto di investimenti pubblici per oltre 26 milioni di euro complessivi. In particolare, a Chiavari è stato appena realizzato un nuovo palazzo di giustizia per una spesa pari a 14 milioni di euro – di cui 8,7 a carico del Ministero della giustizia – con una superficie di 8.900 mq e una struttura direttamente connessa alla sede del commissariato di polizia e alla casa circondariale, per la quale è stato realizzato un progetto di cablaggio. Mentre a Bassano del Grappa, la costruzione del palazzo di giustizia, con una superficie di 3500 mq, ha già comportato una spesa pari a 12 milioni di euro, nell'ambito della realizzazione della città della giustizia.

Quanto alle grandi aree metropolitane, altrettanto impropria appare la soppressione del tribunale di Pinerolo e, in ragione della grande estensione territoriale del circondario, del tribunale di Alba.

A differenza delle scelte operate in tutte le altre aree metropolitane ove si sono mantenuti e, in alcuni casi, anche ampliati gli uffici giudiziari submetropolitani, la soppres-

sione del tribunale di Pinerolo non solo contrasta con i principi dettati dalla legge delega con riguardo ai criteri previsti in relazione alle necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle «grandi aree metropolitane» (Pinerolo è il quarto ufficio giudiziario del Piemonte dopo Torino, Novara e Alessandria, con oltre 216.000 abitanti secondo il censimento 2011), ma è incoerente con i parametri indicati dalla stessa relazione ministeriale di accompagnamento allo schema di decreto legislativo, secondo cui «la necessità prioritaria in tutte le grandi aree metropolitane è senza dubbio quella di procedere ad un decongestionamento dei carichi». Va inoltre ricordato che il Tribunale di Pinerolo, ha avuto in consegna l'ampliamento degli uffici giudiziari - con possibilità di ospitare altre 50 persone fra magistrati e personale - per il quale il Ministero della giustizia ha speso circa 800.000 euro.

Altrettanto ingiustificata è risultata la soppressione nella provincia di Cuneo - che si estende per 6.903 chilometri quadrati - di tutti e tre i tribunali subprovinciali, in contrasto con i criteri di delega che imponevano espressamente la valutazione dell'estensione del territorio e della specificità del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale ed economica (nella provincia di Cuneo si articola un tessuto produttivo costituito da 80.000 piccole e medie imprese). Si tratta di una scelta incoerente anche con il parametro di riferimento ottimale, individuato in 2.169 chilometri quadrati di estensione territoriale per ciascun ufficio giudiziario, e che contraddice le scelte operate per altri distretti, ad esempio quello Ligure, che complessivamente misura 5.402 chilometri quadrati e nel quale sono stati mantenuti quattro tribunali.

Infine, problemi di altro ordine desta la soppressione degli uffici giudiziari di Rosarno Calabro e di quelli di Lucera.

La citata relazione della Commissione giustizia della Camera aveva evidenziato «la necessità di mantenere il Tribunale di

Lucera, accorpandovi il territorio della sezione di San Severo, non solo per consentire un riequilibrio di risorse, ma soprattutto per garantire un'adeguata risposta alla criminalità organizzata», aggiungendo che «da una nota depositata in Commissione risulta che il Procuratore della Repubblica di Lucera ha segnalato al Procuratore generale di Bari l'impatto eccezionale sul territorio di Lucera della mafia di san Nicandro Garganico, con chiari collegamenti con la mafia foggiana».

Nella stessa sede si era segnalata anche la necessità di mantenere il tribunale di Rosarno Calabro «stante la particolare conformazione del territorio, che si sviluppa per 300 km e attraversa la dorsale appenninica che separa il versante ionico da quello tirrenico con a nord il massiccio del Pollino e al centro la Sila e rende estremamente difficili i collegamenti all'interno della Regione, nonché il grave impatto del fenomeno della criminalità organizzata di stampo mafioso, come rappresentato dal Procuratore distrettuale Lombardo».

Per entrambi i casi si pone dunque l'esigenza di ripristinare le sedi giudiziarie soppresse, quali indispensabili presidi territoriali per la lotta alla criminalità organizzata.

Infine, la soppressione nel distretto di Ancona del tribunale di Urbino - accorpato al tribunale di Pesaro, pur trattandosi di capoluogo di provincia (Pesaro-Urbino), in base al regio decreto 22 dicembre 1860 n. 4495 - appare in violazione dell'articolo 1 lettera a) della legge delega, con riferimento alla mancata considerazione della situazione infrastrutturale (che comprende i profili inerenti alla viabilità, alla presenza di adeguati collegamenti stradali e ferroviari e alla logistica).

L'andamento orografico della provincia e la disposizione delle principali vie di comunicazione rendono infatti problematica la circolazione verso ogni direzione: a nord, a sud e verso le zone appenniniche.

In definitiva, per le ragioni sopra esposte, al fine di evitare i più rilevanti rischi di violazione dell'articolo 76 della Costituzione, l'articolo unico del presente disegno di legge dispone l'esclusione dall'elenco degli uffici di tribunale e di procura della Repubblica

soppressi, di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n.155, quelli di Alba, Bassano del Grappa, Chiavari, Lucera, Pinerolo, Rossano Calabro e Urbino.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla Tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n.155, sono soppresse le seguenti parole:

a) «Ancona — Urbino — T. — Urbino» e «Ancona — Urbino — P.R. — Urbino»;

b) «Bari — Lucera — T. — Lucera» e «Bari — Lucera — P.R. — Lucera»;

c) «Catanzaro — Rossano — T. — Rossano» e «Catanzaro — Rossano — P.R. — Rossano»;

d) «Genova — Chiavari — T. — Chiavari» e «Genova — Chiavari — P.R. — Chiavari»;

e) «Torino — Alba — T. — Alba» e «Torino — Alba — P.R. — Alba»;

f) «Torino — Pinerolo — T. — Pinerolo» e «Torino — Pinerolo — P.R. — Pinerolo»;

g) «Venezia — Bassano del Grappa — T. — Bassano del Grappa» e «Venezia — Bassano del Grappa — P.R. — Bassano del Grappa».

2. In applicazione del comma 1, sono ripristinati gli uffici dei tribunali di Alba, Bassano del Grappa, Chiavari, Lucera, Pinerolo, Rossano Calabro e Urbino, nonché gli uffici delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali.

3. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare alla Tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, come da ultimo sostituita dall'allegato 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n.155, le variazioni conseguenti all'applicazione della presente legge.

